

**REGOLAMENTO DELL'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER LE BORSE DI STUDIO
E IL PRATICANTATO**

2 ottobre 2002

INDICE

TITOLO I – FINALITA' E STRUMENTI

Articolo 1 – Finalità e strumenti

TITOLO II – BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 2 – Attivazione e finalità delle borse di studio

Articolo 3 – Condizioni per l'assegnazione delle borse di studio

Articolo 4 – Contenuto e pubblicità del bando di concorso

Articolo 5 – Commissione esaminatrice

Articolo 6 – Importo delle borse di studio e modalità di corresponsione

Articolo 7 – Compiti, prerogative e doveri dell'assegnatario di borsa di studio

TITOLO III – BORSE DI STUDIO PER SPECIFICI STUDI E RICERCHE DI INTERESSE DELL'AUTORITA'

Articolo 8 – Attivazione e finalità delle borse di studio

Articolo 9 – Condizioni per l'assegnazione delle borse di studio

Articolo 10 – Contenuto e pubblicità degli avvisi di selezione

Articolo 11 – Commissione esaminatrice

Articolo 12 – Durata delle borse

Articolo 13 – Importo delle borse di studio e modalità di corresponsione

Articolo 14 – Svolgimento dello studio e ricerca - Ruolo e compiti del supervisore

Articolo 15 – Compiti, prerogative e doveri dell'assegnatario di borsa di studio-Revoca della borsa

Articolo 16 – Certificazione finale

TITOLO IV – PRATICANTATO

Articolo 17 – Attivazione e finalità del praticantato

Articolo 18 – Rimborso spese nel praticantato

Articolo 19 – Durata e svolgimento del praticantato - Ruolo e compiti del referente

Articolo 20 – Compiti, prerogative e doveri del praticante

Articolo 21 – Decadenza dal praticantato

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 – Norme transitorie

Articolo 23 – Norma finale

TITOLO I FINALITA' E STRUMENTI

Articolo 1 Finalità e strumenti

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuove la formazione professionale, gli studi e le ricerche con riferimento alle sue funzioni di garanzia, regolazione, controllo e vigilanza dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, anche mediante convenzioni e protocolli di intesa concordati con istituti universitari e istituti di ricerca.
2. Gli strumenti principali attraverso i quali l'Autorità intende perseguire le finalità di cui al comma precedente sono le borse di studio e il praticantato, definiti e attuati secondo le modalità e le procedure previste nel presente Regolamento.

TITOLO II BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 2 Attivazione e finalità delle borse di studio

1. L'Autorità attribuisce borse di studio, fino ad un massimo di dieci all'anno, per la partecipazione a corsi di specializzazione su tematiche attinenti le finalità di cui all'articolo 1, sulla base di un avviso di interesse approvato con delibera della medesima Autorità.
2. L'assegnazione delle borse di studio è effettuata con determinazione del Direttore generale, basata sull'esame di titoli e di un eventuale colloquio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.
3. Le borse di studio non danno luogo a diritti per l'assunzione tra il personale dell'Autorità.

Articolo 3 Condizioni per l'assegnazione delle borse di studio

1. Possono essere assegnatari delle borse di studio giovani laureati di età non superiore ai 30 (trenta) anni, di cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione europea, che abbiano conseguito la laurea con votazione di norma non inferiore a 105/110 (o equivalente) e che siano stati ammessi a corsi di specializzazione aventi i seguenti requisiti:
 - a) il corso deve essere organizzato, di norma, da un istituto universitario nazionale, pubblico o privato;
 - b) i contenuti del corso devono trattare, con caratteri di interdisciplinarietà, temi attinenti la regolazione nei servizi di pubblica utilità con riguardo agli aspetti economici, giuridici, tecnici e gestionali. Devono essere previsti riferimenti ai settori dell'energia elettrica e del gas ed un adeguato periodo di formazione esterna presso enti o imprese dei settori di riferimento;
 - c) il corpo docente deve essere composto da esperti e studiosi, prevalentemente di livello universitario;
 - d) l'ammissione al corso deve avvenire sulla base di procedure non discriminatorie improntate a criteri di selettività;

- e) la durata del corso deve essere di almeno quattro mesi a tempo pieno, non comprensiva del periodo di formazione esterna;
 - f) la frequenza degli allievi deve essere obbligatoria per almeno il 70 (settanta) per cento della durata complessiva del corso;
 - g) il conseguimento del titolo di studio deve essere subordinato al superamento di prove di valutazione intermedie e finali.
2. Non possono beneficiare delle borse di studio soggetti che abbiano già usufruito di altra analoga borsa di studio concessa dall'Autorità o che presso la medesima abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività lavorativa.
 3. Le borse di studio non possono essere usufruite in costanza di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo instaurato con altro soggetto, ovvero contestualmente alla fruizione di altra borsa di studio.

Articolo 4 **Pubblicità dell'avviso di interesse**

1. L'avviso di interesse per le borse di studio è approvato dall'Autorità e pubblicato nel suo sito internet e, per estratto, in quotidiani o riviste con rilievo nazionale o anche europeo.

Articolo 5 **Commissione esaminatrice**

1. Al fine di valutare le candidature pervenute e la ricorrenza dei requisiti prescritti, l'Autorità nomina una Commissione, con la eventuale partecipazione di esperti esterni.
2. La Commissione valuta con giudizio insindacabile, mediante criteri trasparenti e non discriminatori, preventivamente determinati, i titoli desumibili dai curricula dei candidati, ivi inclusa la votazione di laurea, predisponendo la relativa graduatoria. Successivamente la Commissione verifica i requisiti dei corsi di specializzazione cui i vincitori sono ammessi. Ai fini della determinazione conclusiva del punteggio può essere previsto un colloquio integrativo dei candidati da parte della medesima Commissione.
3. La graduatoria dei vincitori viene approvata con determinazione del Direttore generale.

Articolo 6 **Importo delle borse di studio e modalità di corresponsione**

1. L'importo massimo di ciascuna borsa di studio è pari ad euro 9.000 (novemila), Iva esclusa.
2. Il pagamento avviene, di norma, in un'unica soluzione.

Articolo 7 **Compiti, prerogative e doveri dell'assegnatario di borsa di studio**

1. Gli assegnatari delle borse di studio sono tenuti a svolgere le attività previste dal corso di specializzazione al quale sono stati ammessi e a predisporre, a conclusione del corso medesimo, uno studio o una relazione scritta sui temi di riferimento da inviare all'Autorità.

2. Il periodo di formazione esterna previsto dal corso di specializzazione frequentato dall'assegnatario di borsa di studio può essere svolto presso gli uffici dell'Autorità. Le modalità di svolgimento dell'attività formativa sono in tal caso regolate sulla base di una apposita convenzione con l'istituto universitario interessato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) durata massima del periodo formativo: 4 (quattro) mesi effettivi;
 - b) copertura assicurativa a totale carico dell'istituto universitario;
 - c) individuazione di un referente tra i dirigenti o funzionari in servizio presso l'Autorità;
 - d) assenza di oneri economici a carico dell'Autorità;
 - e) facoltà dell'Autorità di interrompere lo svolgimento dell'attività formativa per giustificati motivi.

TITOLO III

BORSE DI STUDIO PER STUDI E RICERCHE DI INTERESSE DELL'AUTORITÀ

Articolo 8

Attivazione e finalità delle borse di studio

1. L'Autorità può attribuire borse di studio, fino ad un massimo di sei all'anno, a giovani laureati per la partecipazione ad attività di studio e di ricerca su tematiche di interesse dell'Autorità medesima, specificamente individuate.
2. L'assegnazione delle borse di studio è disposta con determinazione del Direttore generale, a seguito di una procedura di selezione basata su titoli ed eventuale colloquio.
3. Le borse di studio non danno luogo a diritti per l'assunzione tra il personale dell'Autorità.

Articolo 9

Condizioni per l'assegnazione delle borse di studio

1. Possono essere assegnatari di borse di studio dell'Autorità laureati che abbiano conseguito il titolo di studio universitario da non più di quattro anni e con una votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente), di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; il riconoscimento del titolo di studio estero e la conseguente equiparazione alla specifica laurea italiana richiesta nel bando dovrà sussistere ed essere documentata dal candidato all'atto della presentazione della domanda di assegnazione.
2. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi universitari di dottorato di ricerca, con o senza assegni, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea.
3. La borsa di studio non può essere cumulata con altre retribuzioni, derivanti da un rapporto di impiego pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi.

Articolo 10
Pubblicità degli avvisi di selezione

1. Gli avvisi di selezione per le borse di studio sono approvati dall'Autorità, pubblicati nel sito internet dell'Autorità medesima e, per estratto, in quotidiani o riviste con rilievo nazionale o anche europeo.

Articolo 11
Commissione esaminatrice

1. La valutazione delle candidature pervenute viene effettuata da una Commissione nominata dall'Autorità.
2. La Commissione valuta con proprio giudizio insindacabile, mediante procedure trasparenti e non discriminatorie preventivamente determinate, i titoli desumibili dai curricula dei candidati, predisponendo la relativa graduatoria. Ai fini della determinazione conclusiva del punteggio può essere previsto un colloquio integrativo dei candidati da parte della medesima Commissione.
3. La graduatoria dei vincitori viene approvata con delibera dell'Autorità.

Articolo 12
Durata delle borse

1. Fermo restando quanto disposto nell'articolo 9, le borse di studio hanno, di norma, durata annuale e possono essere rinnovate una volta sola, con determinazione del Direttore generale su proposta del direttore dell'unità organizzativa presso la quale viene effettuata la ricerca, per un ulteriore periodo non superiore a quello iniziale. Il rinnovo della borsa è condizionato alla valutazione positiva del supervisore di cui al successivo articolo 14.
2. L'attivazione delle singole borse di studio è stabilita con determinazione del Direttore generale. Il Direttore generale può autorizzare il rinvio o la sospensione temporanea dello studio e ricerca solo in ragione di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.

Articolo 13
Importo delle borse di studio e modalità di corresponsione

1. L'importo delle borse di studio viene determinato dall'Autorità nel limite massimo di euro 15.000 (quindicimila). Il pagamento della borsa è effettuato in rate di norma trimestrali.

Articolo 14
Svolgimento dello studio e ricerca - Ruolo e compiti del supervisore

1. Lo studio e ricerca oggetto della borsa di studio si svolge di norma presso gli uffici dell'Autorità e sotto la direzione di un supervisore designato dal direttore dell'unità organizzativa dell'Autorità nel cui interesse viene effettuato lo studio o la ricerca.
2. Il supervisore è tenuto a:
 - a) fornire all'assegnatario di borsa di studio gli indirizzi necessari per lo svolgimento dello studio e ricerca e l'assistenza, anche tecnica, per lo svolgimento dell'attività medesima;

- b) informare l'assegnatario di borsa di studio circa le norme comportamentali da osservare all'interno degli uffici dell'Autorità, nel caso di attività di studio o ricerca svolta presso gli uffici dell'Autorità medesima;
 - c) segnalare tempestivamente al direttore dell'unità organizzativa interessata e al Direttore generale eventuali gravi fatti e/o inadempienze che possano configurare la revoca della borsa;
 - d) predisporre, in tempo utile per consentire eventuali determinazioni in merito al rinnovo della stessa, una relazione concernente la valutazione dell'attività dell'assegnatario della borsa di studio e delle relative capacità di ricerca;
 - e) attivarsi, ove la ricerca svolta dall'assegnatario di borsa di studio sia di particolare interesse, affinché la stessa possa essere pubblicata, a cura dell'Autorità, su riviste specializzate.
3. La relazione del supervisore viene trasmessa, con il visto del direttore dell'unità organizzativa nel cui interesse viene effettuata la ricerca, al Direttore generale.

Articolo 15

Compiti, prerogative e doveri dell'assegnatario di borsa di studio

1. L'assegnatario di borsa di studio è tenuto a:
 - a) iniziare lo studio o la ricerca alla data stabilita e a svolgere la relativa attività secondo gli indirizzi forniti dal supervisore;
 - b) attenersi ad ogni altra indicazione del supervisore;
 - c) rispettare le regole comportamentali vigenti presso gli uffici dell'Autorità in cui svolge la propria attività di ricerca;
 - d) attenersi alle prescrizioni del Codice etico dell'Autorità;
 - e) mantenere l'obbligo di riservatezza in merito a informazioni di cui può venire a conoscenza nel periodo di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - f) redigere, a conclusione della borsa di studio, un rapporto finale sull'attività di ricerca svolta nei modi e termini sopra indicati.
2. L'inosservanza dei doveri di cui al comma precedente può comportare la revoca della borsa di studio che viene disposta con determinazione del Direttore generale, sulla base di una relazione predisposta e sottoscritta dal supervisore e vistata dal direttore dell'unità organizzativa nel cui interesse viene effettuata la ricerca.
3. L'assegnatario di borsa di studio può svolgere periodi limitati dell'attività di studio e di ricerca presso enti ed organizzazioni nazionali o internazionali e partecipare ad incontri tecnici, seminari, congressi e altro, direttamente correlati al tema della borsa di studio. Tale attività deve essere autorizzata dal direttore dell'unità organizzativa nel cui interesse viene effettuata la ricerca, su proposta del supervisore che ne motiva l'utilità.
4. Nella circostanza di cui al precedente comma, l'assegnatario di borsa di studio ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le disposizioni in materia di missioni vigenti presso l'Autorità, per il personale inquadrato nella qualifica di applicato.
5. L'assegnatario di borsa di studio è assistito da polizza assicurativa a copertura degli infortuni che possono incorrere a seguito dello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa.

Articolo 16 **Attestazione**

1. A conclusione della borsa, l'Autorità rilascia all'assegnatario della borsa di studio un'attestazione, a firma del Direttore generale, sulla base della relazione del supervisore, vistata dal direttore dell'unità organizzativa interessata. L'attestazione contiene il titolo della borsa usufruita, il periodo di frequenza e la valutazione del risultato conseguito.
2. L'essere stati assegnatari di una borsa di studio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas costituisce titolo per la partecipazione a concorsi e selezioni banditi dall'Autorità medesima.

TITOLO IV **PRATICANTATO**

Articolo 17 **Attivazione e finalità del praticantato**

1. L'Autorità può consentire ogni anno a giovani laureati o praticanti, con votazione di laurea non inferiore a 105/110 (o equivalente) ed età non superiore ai 30 (trenta) anni, lo svolgimento di un periodo di praticantato presso i propri uffici, al fine di favorire la conoscenza delle attività istituzionali dell'Autorità medesima. I praticanti non possono essere più di sette contemporaneamente.
2. L'attivazione del periodo di praticantato avviene con determinazione del Direttore generale sulla base di apposite selezioni per titoli ed eventuale colloquio ovvero sulla base di convenzioni con istituti universitari o istituti di ricerca italiani o stranieri approvate dall'Autorità. Agli avvisi di selezione per l'attivazione di periodi di praticantato viene data pubblicità in forma adeguata.
3. Nella domanda di praticantato devono essere indicate le tematiche che si intendono approfondire presso l'Autorità.
4. Al fine di valutare le candidature pervenute può essere nominata dall'Autorità una apposita Commissione. Sono prese in considerazione tutte le richieste pervenute da parte degli aspiranti aventi i requisiti prescritti nei sei mesi precedenti la scadenza del termine di presentazione previsto dall'avviso di selezione.

Articolo 18 **Rimborso spese nel praticantato**

1. Al praticante non residente e non avente dimora nella città in cui si trovano gli uffici dell'Autorità presso cui si svolge il periodo di praticantato, può essere riconosciuto, con autorizzazione del direttore dell'unità organizzativa interessata, un rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le disposizioni in materia di missioni vigenti presso l'Autorità, applicabili al personale inquadrato con la qualifica di aggiunto, per un importo massimo pari ad euro 4.000 (quattromila) per l'intero periodo.
2. Ai fini del rimborso delle spese occorre che il praticante abbia iniziato il periodo di praticantato e che il referente di cui al successivo articolo 19 abbia fornito al Servizio amministrazione e personale dell'Autorità, con il visto del direttore dell'unità organizzativa interessata, il benestare al pagamento.

Articolo 19

Durata e svolgimento del praticantato - Ruolo e compiti del referente

1. Il periodo di praticantato non può superare i sei mesi. In tale periodo non vengono computati gli eventuali periodi di sospensione del praticantato.
2. L'attivazione del praticantato è stabilita con determinazione del Direttore generale. Il Direttore generale può autorizzarne il rinvio o la sospensione temporanea solo in ragione di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.
3. Il periodo di praticantato si svolge presso gli uffici dell'Autorità, sotto la direzione di un referente designato dal direttore dell'unità organizzativa presso la quale si svolge il praticantato.
4. Il referente :
 - a) definisce un piano di attività per il praticante;
 - b) fornisce al praticante costante assistenza e le cognizioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del praticantato;
 - c) informa il praticante circa le norme comportamentali da osservare all'interno degli uffici dell'Autorità;
 - d) segnala tempestivamente al Direttore generale e al direttore dell'unità organizzativa interessata, eventuali fatti ovvero inadempienze che possono configurare l'interruzione del periodo di praticantato;
 - e) sottoscrive la relazione illustrativa dell'attività svolta dal praticante a conclusione del periodo di praticantato.

Articolo 20

Compiti, prerogative e doveri del praticante

1. Il praticante è tenuto a:
 - a) iniziare le attività alla data stabilita dall'Autorità;
 - b) attenersi agli indirizzi del referente;
 - c) rispettare le regole comportamentali vigenti presso gli uffici dell'Autorità in cui deve operare, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene sul lavoro;
 - d) attenersi alle prescrizioni del Codice etico dell'Autorità;
 - e) mantenere l'obbligo di riservatezza in merito a informazioni di cui può venire a conoscenza nel periodo di svolgimento del praticantato;
 - f) assicurare continuità di frequenza presso le strutture dell'Autorità per l'idoneo sviluppo del percorso formativo, nel rispetto di orari compatibili con quelli di ordinario svolgimento dell'attività lavorativa;
 - g) redigere, a conclusione del periodo di praticantato, una relazione illustrativa dell'attività svolta.
2. L'attività di praticantato può essere sospesa, a richiesta del praticante, per un periodo non superiore complessivamente a trenta giorni, per giustificati e documentati motivi, da sottoporre alla valutazione del referente;
3. Il praticante, prima dell'inizio del praticantato, si impegna con una dichiarazione scritta, a rispettare gli obblighi specificati nel presente articolo.
4. Su proposta del referente che ne ravvisi l'effettiva utilità, il praticante può essere autorizzato dal direttore dell'unità organizzativa presso la quale si svolge il praticantato a partecipare a incontri

tecnici, seminari o altro, direttamente connessi alle materie oggetto del praticantato. In tal caso il praticante ha diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le disposizioni in materia di missioni vigenti presso l'Autorità, applicabili al personale inquadrato nella qualifica di Applicato.

5. Il praticante è assistito da polizza assicurativa a copertura di infortuni che possono essere connessi con l'attività svolta durante il periodo di praticantato. Nel caso di praticantato in convenzione con università e istituti di ricerca la copertura assicurativa è a carico di queste istituzioni.
6. Il completamento di un periodo di praticantato presso l'Autorità non costituisce titolo preferenziale per la partecipazione del praticante a concorsi banditi dall'Autorità medesima.
7. A conclusione del periodo di praticantato, il praticante presenta al direttore dell'unità organizzativa interessata un rapporto conclusivo sull'attività svolta, vistato dal referente.

Articolo 21

Decadenza dal praticantato

1. I praticanti inadempienti possono essere dichiarati decaduti con determinazione del Direttore generale, sulla base di una relazione predisposta e sottoscritta dal referente e dal direttore dell'unità organizzativa presso la quale si svolge il praticantato.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Norme transitorie

1. Nelle more dell'attivazione dei bandi di concorso e degli avvisi di selezione per le borse di studio di cui al presente documento, l'Autorità può finanziare o contribuire al finanziamento di fino ad un massimo di sei borse di studio da mettere a disposizione di istituti universitari nazionali, affinché vengano assegnate a laureati o laureandi per la loro partecipazione a corsi di specializzazione riguardanti tematiche di interesse per l'Autorità, con le condizioni e con le modalità di cui alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 luglio 2000, n. 134/00, 5 giugno 2001, n. 124/01 e 11 luglio 2002, n. 135/02.
2. In fase di prima attuazione dell'istituto del praticantato, entro sei mesi dall'approvazione del presente documento, l'Autorità può attivare periodi di praticantato sulla base delle richieste pervenute.

Art. 23

Norma finale

1. Il Direttore generale attua le disposizioni del presente Regolamento, coadiuvato, per quanto di competenza, dal direttore del Servizio amministrazione e personale dell'Autorità.

2. Il Direttore generale, previa istruttoria del direttore del Servizio amministrazione e personale, presenta annualmente all'Autorità una relazione informativa circa l'esito delle attività oggetto del presente Regolamento.